

CIF Comunali

Art. 18 - Il CIF comunale promuove e coordina l'attività associativa di competenza comunale.

Art. 19 - I CIF comunali si strutturano:

1) nei comuni con un solo gruppo in:

- a - Assemblea comunale;
- b - Presidenza comunale;

2) nei comuni con più gruppi in:

- a - Assemblea comunale;
- b - Consiglio comunale;
- c - Presidenza comunale.

Art. 20 - L'assemblea comunale è l'organo deliberante del CIF comunale. Esso è costituito da tutte le aderenti al CIF comunale.

Art. 21 - L'assemblea comunale ha il compito di:

- a) individuare gli obiettivi e stabilire gli orientamenti per l'attività di rilevanza comunale;
- b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto;
- c) eleggere le rappresentanti delle aderenti al congresso provinciale e regionale in misura percentuale del numero delle aderenti.

Tra le rappresentanti delle aderenti dovrà essere eletta una rappresentante del coordinamento giovani nonché una rappresentanza dei gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti.

Art. 22 - L'assemblea comunale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario almeno un terzo delle aderenti. Si riunisce ogni tre anni per eleggere la presidenza comunale nei comuni con un solo gruppo o il consiglio comunale nei comuni con più gruppi.

Art. 23 - Il consiglio comunale è composto da:

- a) rappresentanti delle responsabili dei gruppi di base;
- b) rappresentanti delle responsabili dei gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti;
- c) rappresentanti delle aderenti;
- d) rappresentante del coordinamento (o gruppo) giovani.

Il numero delle consigliere viene stabilito dal consiglio comunale uscente in relazione al numero delle aderenti.

Art. 24 - Il consiglio comunale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche e di azione stabilite dal congresso ed è organo di coordinamento, di servizio e di sollecitazione delle attività.

Art. 25 - Il consiglio comunale ha il compito di:

- a) rappresentare il CIF comunale e svolgere azione di presenza locale in relazione all'ente comunale;
- b) eleggere la presidenza comunale tra i propri membri;
- c) promuovere la più ampia partecipazione delle aderenti alla vita democratica;

- d) promuovere riunioni periodiche delle aderenti e iniziative di carattere comunale;
- e) promuovere e riconoscere la costituzione dei gruppi di base per interventi specifici e dei coordinamenti sostenendone l'attività;
- f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con realtà associative;
- g) convocare annualmente l'assemblea comunale ogni qual volta un terzo delle aderenti lo richieda.

Art. 26 - Il consiglio comunale dura in carica tre anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 27 - La presidenza comunale è composta dalla presidente, dalla vice presidente, da 1 a 6 consiglieri, dalla tesoriere e dalla segretaria. La segretaria è nominata dalla presidente, e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza il diritto di voto. La tesoriere è nominata, su una terna di nominativi proposti, dalla presidente e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza il diritto di voto.

Art. 28 - Nei comuni con più gruppi la presidenza comunale ha il compito di dare esecuzione alle delibere del consiglio comunale. Essa provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del consiglio comunale che rivestano carattere di urgenza, riferendone alla prima seduta del consiglio stesso. Nei comuni con un solo gruppo la presidenza comunale assume anche i compiti del consiglio comunale. La presidenza dà annualmente relazione sulle attività svolte nel proprio ambito di competenza all'assemblea e al consiglio comunale.